



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

- 3 LUG 2014 N. 1347 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

18 LUG 2014

Li

- 3 LUG 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 66 del 03 luglio 2014

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 7379/14 del Tribunale di Bari – Radionorba s.r.l. c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- In data 13/06/2014 è stato notificato il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 14562 con il quale è stato richiesto al Tribunale di Bari di ingiungere a questo Ente il pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 42.000,00 oltre interessi legali, oltre spese della procedura monitoria. Dal medesimo atto giudiziario si evince che il giudice ha accordato il D.I. così come richiesto, senza provvisoria esecuzione, determinando, altresì, la somma di € 1.252,00 per onorari – di cui € 252,00 per esborsi sino ad ora sostenuti oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, da liquidarsi al medesimo ricorrente, per le spese legali. Il Decreto ingiuntivo è stato richiesto ed accordato per la manifestazione Battiti Live in Castellaneta Marina, organizzata da Radionorba in data 16/08/2009, per la quale questo Ente aveva assunto un impegno di € 20.000,00 ed aveva attivato le procedure di sponsorizzazione, conclusesi con la raccolta di € 3.500,00.

EVIDENZIATO che

- l'Amministrazione Provinciale di Taranto, con nota in data 16/09/2009, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 21/09/2009, aveva manifestato la disponibilità alla compartecipazione dei costi relativi alla organizzazione della manifestazione "Battiti Live" con onere a carico della medesima Provincia pari ad € 30.000,00 oltre I.V.A.;
- che tale nota era stata immediatamente trasmessa a Radionorba s.r.l.;

- che questo Ente aveva assunto impegno per la residua somma (peraltro liquidata) nella deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 07/05/2009, trasmessa a Telenorba S.P.A. con nota prot. n. 16995 del 07/07/2009.

Per quanto sopra, ravvisando gli estremi per la proposizione di atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, atteso che la competenza territoriale è del Tribunale di Taranto (Foro del presunto debitore P.A.).

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Leonardantonio Cassano, del Foro di Taranto, con studio in Martina Franca (TA) alla Via Taranto n. 59/a.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 7379/14 del Tribunale di Bari, emesso in data 13/05/2014, notificato a questo Ente in data 13.06.2014 – prot. n. 14562 in pari data - su ricorso di Radionorba s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Marco Montrone, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Nocco del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Sparano n. 27, per tutte le ragioni riferite in premessa e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Leonardantonio Cassano, del Foro di Taranto, con studio in Martina Franca (TA) alla Via Taranto n. 59/a.
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


